

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE LA DIMORA ODV"

* * * * *

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE — NORMATIVA DI RIFERIMENTO - SEDE — DURATA — AMBITO TERRITORIALE

1- È costituita l'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE LA DIMORA ODV" da qui in avanti

nominata "Associazione",

2- L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in

conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive

modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

3- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brescia (BS); ai soli fini dell'eventuale

iscrizione in pubblici registri e/o elenchi, l'attuale indirizzo della sede legale è fissato in Via

Marsala n. 20. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune può essere deciso

dall'Organo amministrativo e non comporta modifica dello Statuto.

L'Associazione, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative

altrove nell'ambito del territorio provinciale.

L'Associazione opera nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia, con particolare

riferimento all'ambito territoriale del Comune di Brescia.

4- La durata dell'Associazione è fissata sino al 31.12.2030; con propria deliberazione

l'Assemblea straordinaria può prorogare tale termine.

5- L'Associazione opera nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia, con particolare

riferimento all'ambito territoriale del Comune di Brescia.

ARTICOLO 2

DIVIETO DI SCOPO DI LUCRO — RISORSE - PATRIMONIO

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro,

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle

prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, e ricorrendo al

lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo

regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa

svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere

associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente

stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le

malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile

verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato

o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il

volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe

di cui al co. 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo

svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi

pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta

fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a

quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità statutarie.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 3

SCOPO – FINALITÀ – ATTIVITÀ

L'Associazione nell'esclusivo perseguimento ai fini di solidarietà sociale nel settore socio-assistenziale, si propone a titolo di servizio volontario e gratuito di prestare assistenza sociale, psicologica ed economica alle ragazze madri e gestanti che non possono contare sul sostegno delle proprie famiglie e svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e/o familiari, al fine di realizzare l'accoglienza, il sostegno socioeconomico, la formazione e il reinserimento delle giovani.

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi e in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni;
- Interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104/1992 e alla Legge n.112/2016 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza.

In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi:

- consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili;
- ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia

o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in

condizioni di sicurezza e di serenità;

- aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini nella

fase prenatale, natale e post- natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione

della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente

sulla donna; contatti con enti di assistenza pubblica e privata;

- ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (lett. a, co. 1, art. 5 D.Lgs. n.

117/2017).

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali {assistenti sociali, ostetriche, medici

(ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra),

psicologi, sociologi, avvocati;

- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;

- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o

interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;

- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati

disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e

gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6

del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; la loro individuazione sarà successivamente

operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.

117/2017 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei

Benedict

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

ARTICOLO 4

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 5

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;

- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione

dei valori della vita e della dignità della persona umana;

- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e

con le modalità stabilite dall'Assemblea;

- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo

morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere alla formazione ed espressione della volontà Assembleare;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed

esaminare i libri associativi.

ARTICOLO 6

SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte o estinzione in caso di ente;

- recesso;

- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa;

- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai

deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo

restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale

comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni

dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e

comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere

all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta

ordinaria utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e

non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

ARTICOLO 7

ORGANI ASSOCIATIVI

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente nonché

l'eventuale Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione

legale dei conti, ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo

imponga.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive,

debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni

qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno otto giorni di preavviso

mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica ovvero messaggio

telefonico contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della

seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;

b) nomina e revoca il Presidente, se non eletto dal Consiglio direttivo, e i membri del Consiglio direttivo;

c) nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;

d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (artt. 13-14 e 87 D.Lgs. n. 117/2017);

f) approva eventuali Regolamenti;

g) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo nel caso di decisione sullo scioglimento dell'Associazione, per la quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle eventuali ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle

cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica per un massimo di tre esercizi e scade alla data di

approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato.

I componenti del Consiglio direttivo sono sempre rieleggibili e tra di essi vengono eletti il

Presidente, se non eletto dall'Assemblea, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

I componenti del Consiglio vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del mandato

sono sostituiti dall'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza

dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su

richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di

delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e

straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di legge o dal presente Statuto o

da espressa deliberazione dell'Assemblea. Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto

ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in

particolare:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore e, in particolare, redige

il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con

le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione

dell'Assemblea,

c) cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture

contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-

dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017),

d) provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e

quant'altro presso i Registri;

e) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;

f) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle

decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del

libro degli associati;

g) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel

rispetto delle competenze dell'Assemblea;

h) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon

funzionamento e coordinamento della stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni

di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale

del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 10

PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione, convoca e presiede

l'Assemblea e il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per

il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e

del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i

provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al

Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli

associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, cura la contabilità sociale e provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 11

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se e in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D. Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

ARTICOLO 12

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse

di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 13

LIBRI ASSOCIATIVI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 14

SCIoglimento – LIQUIDAZIONE – DEVOLUZIONE PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea

che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione

imposta dalla Legge, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 15

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali

regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme

giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del

terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché al Codice Civile.

Beniamino D'Amico

L'atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto,

rispettivamente, dal co.3 e dal co.5 dell'Art. 82 del D.Lgs n. 117/2017 e successive

modifiche.